

N. 936

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore SPECCHIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 11 LUGLIO 1996

Istituzione di una casa da gioco nel Comune di Ostuni

ONOREVOLI SENATORI. - In materia di case di gioco e disciplina del gioco d'azzardo, l'Italia si trova in una situazione di ritardo rispetto agli altri paesi europei, poichè ha mantenuto, negli anni, da una parte il divieto per il gioco d'azzardo, dall'altra un regime speciale e derogatorio a favore di quattro case da gioco: Venezia, San Remo, Campione d'Italia e Saint Vincent, creando una situazione di assoluto privilegio per le quattro città sedi di casinò autorizzati.

Alla base del divieto di gestire case da gioco vi sono sicuramente seri motivi di ordine pubblico e morale, ma le remore di carattere morale sono da superare in quanto il gioco d'azzardo clandestino esiste, è inutile negarlo, e allora è sicuramente più morale regolarizzarlo legislativamente e sottoporlo a controllo pubblico.

Inoltre dal 1° gennaio 1993 persone e capitali possono circolare liberamente tra i vari Stati dell'Unione europea in cui vi sono circa 350 case da gioco con conseguente esportazione di valuta. La presenza di un numero equilibrato di case da gioco sul territorio nazionale, avrebbe invece il merito di potenziare e sviluppare il turismo nazionale con maggiori presenze non solo nazionali ma anche straniere e quindi anche una maggiore entrata di valuta estera.

D'altro canto l'esistenza di case da gioco legali, come le quattro già citate, viene giustificata dalla necessità di offrire attrazioni turistiche e di evitare il più possibile che coloro che vogliono giocare si rechino all'estero.

Ancora una volta il Mezzogiorno è penalizzato nonostante sia soprattutto il Sud ad avere una preminente vocazione turistica, purtroppo mai compiutamente valorizzata proprio per la mancanza di effettive occasioni di sviluppo. La presenza di sole quattro case da gioco, concentrate tutte nel Nord Italia, attribuisce a sole quattro città benefici e vantaggi di cui le altre, seppure ad uguale vocazione turistica, non possono godere.

Il presente disegno di legge propone l'istituzione di una casa da gioco a Ostuni, in provincia di Brindisi, località di forte richiamo turistico con il proposito di permettere il superamento del turismo stagionale della zona. La presenza di una casa da gioco potrebbe rappresentare il volano di un programmato sviluppo turistico che permetterebbe ad Ostuni di decollare con tutte le sue inesprese potenzialità, così come contribuirebbe alla creazione di notevoli posti di lavoro nonchè all'aumento delle entrate finanziarie.

Ostuni, «la città bianca», è già conosciuta ed apprezzata a livello nazionale ed internazionale per i meravigliosi 20 chilometri di costa, per i beni ambientali, monumentali ed archeologici, per essere inserita, con la collina, nella zona dei trulli e delle grotte, per il centro storico, autentico gioiello, dove potrebbe essere ospitata la casa da gioco. Ostuni inoltre ha già una notevole presenza di alberghi, pensioni e servizi ed è a breve distanza dagli aeroporti di Bari e di Brindisi. È inoltre servita da una buona rete stradale e ferroviaria.

Il Sud ha bisogno di dotarsi turisticamente di strutture di divertimento e richiamo che gli permettano di competere con le località già affermate sui mercati turistici internazionali, tutto questo possibilmente senza gravare sull'erario dato il difficile momento economico. Una casa da gioco, quando il bacino di attrazione è adeguato e la località è adatta, soddisfa in pieno questa duplice esigenza: investire sul territorio con fondi raccolti localmente e valorizzare il tessuto dei servizi per stimolare le attività produttive, a loro volta sostegno essenziale del fisco.

Ritengo che Ostuni, per le sue bellezze naturali e per le sue strutture, sia località più che idonea per soddisfare le richieste e potrebbe rappresentare una importantissima arteria turistica per il rilancio di tutta l'economia della Puglia.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione)

1. In deroga al disposto degli articoli 718, 719, 720, 721 e 722 del codice penale, è autorizzata l'apertura di una casa da gioco nel comune di Ostuni.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è concessa con decreto del presidente della giunta regionale della Puglia su richiesta del sindaco del comune di Ostuni, previa delibera del consiglio comunale. L'autorizzazione è concessa per non più di venti anni ed è rinnovabile.

3. Nella richiesta di cui al comma 2 il sindaco del comune di Ostuni deve indicare quale struttura debba essere adibita a casa da gioco.

Art. 2.

(Regolamento per la disciplina e l'esercizio della casa da gioco)

1. Il presidente della giunta regionale della Puglia, con proprio decreto, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione della giunta, adotta il regolamento per la disciplina e l'esercizio della casa da gioco.

2. Il regolamento di cui al comma 1 deve contenere:

a) le disposizioni intese a garantire la tutela dell'ordine pubblico e della moralità, con particolare riferimento alla disciplina dell'accesso alla casa da gioco, prevedendo l'assoluto divieto di accesso per i minori, nonché per gli impiegati dello Stato, della regione, degli enti pubblici e per i militari che espletano la loro attività di servizio nell'ambito delle regione;

b) la specie ed i tipi di giochi che possono essere autorizzati;

c) i giorni di chiusura e gli orari di apertura;

d) le particolari, opportune cautele per assicurare la correttezza della gestione amministrativa ed il controllo delle risultanze della gestione da parte degli organi competenti;

f) tutte le altre prescrizioni e cautele idonee ad assicurare la regolarità dell'esercizio della casa da gioco e delle attività che vi si svolgono.

Art. 3.

(Titolarità dell'esercizio della casa da gioco)

1. La titolarità dell'esercizio della casa da gioco spetta al comune di Ostuni.

2. L'esercizio può essere gestito dal comune di Ostuni direttamente attraverso un'azienda municipalizzata, o per mezzo di una società mista a prevalenza di capitale pubblico, oppure attraverso una società che gestisca l'esercizio in regime di concessione.

3. Il comune, con propria deliberazione, disciplina:

a) l'ipotesi di concessione a terzi della gestione della casa da gioco;

b) le garanzie per l'eventuale relativo appalto e le debite cauzioni;

c) le qualità morali e le condizioni economiche che devono offrire il concessionario ed il personale addetto;

d) le disposizioni per il regolare versamento alle amministrazioni indicate dall'articolo 4 comma 1, degli importi stabiliti per la concessione, ed i relativi controlli;

e) la possibilità di revoca da parte dell'amministrazione comunale della concessione, senza obbligo di risarcimento dei danni o di indennizzo quando risulti la mancata ottemperanza da parte del concessionario alle condizioni previste dalla concessione.

Art. 4.

(Ripartizione delle entrate)

1. I proventi della gestione della casa da gioco sono ripartiti come segue:

a) il 60 per cento al comune di Ostuni con l'obbligo per l'amministrazione comunale di destinarne:

1) metà ad attività promozionali turistiche o di tipo turistico;

2) 25 per cento a sviluppare ed incentivare le attività economiche;

3) il residuo a discrezione del comune stesso;

b) il 30 per cento alla provincia di Brindisi che ne destina l'importo alla promozione turistica nel proprio territorio;

c) il 10 per cento alla regione Puglia che ne destina l'importo alla promozione turistica sul proprio territorio.

2. Il versamento delle quote di cui alle lettere b) e c) del comma 1 viene effettuato dal comune di Ostuni ogni anno, entro venti giorni dall'approvazione del bilancio da parte dell'autorità di controllo.

Art. 5.

(Controllo dell'attività, sospensione e revoca dell'autorizzazione)

1. Il presidente della giunta regionale della Puglia, in caso di violazione delle norme di cui alla presente legge o del regolamento di cui all'articolo 2 o di ritardo nel versamento delle quote di cui all'articolo 4, nonché in caso di turbamento dell'ordine pubblico o della morale, può disporre la revoca dell'autorizzazione o l'immediata sospensione dell'esercizio della casa da gioco.

2. Agli effetti della relativa vigilanza da parte dei preposti agenti o funzionari, i locali della casa da gioco sono considerati come pubblici.

3. La frequenza della casa da gioco da parte dei cittadini residenti nel comune di Ostuni o nei comuni limitrofi sarà discipli-

nata da disposizioni del consiglio comunale di Ostuni.

Art. 6.

(Disposizioni finali)

1. Alla casa da gioco di Ostuni si applica la disposizione di cui al numero 29 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze in data 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 21 agosto 1992.

